

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 20/12/2010 n. 163/2010

d.lgs 163/06 Articoli 132 - Codici 132.1

L'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro efficacia essendo indispensabile a questo fine anche la loro conferma all'atto della sottoscrizione del conto finale: e che dunque seppure non occorre che le riserve siano state rinnovate ogni qualvolta si compia un atto di contabilità è tuttavia necessario che esse siano ripetute, ribadite e comunque "confermate" all'atto della sottoscrizione del conto finale.